



*Commissione di garanzia dell'attuazione  
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  
essenziali*

**Roma, 26 FEB. 2007**

**Segreterie Nazionali**

**Filt-Cgil Trasporto Aereo  
Via G.B. Morgagni, 27  
00161 - Roma  
Fax:06/44076315**

**Fit-Cisl  
Via Antonio Musa n.4  
00161 Roma  
Fax: 06/44286379**

**Uilt-Uil  
Via Salaria, 44  
00198 - Roma  
Fax: 06/85350505**

**Ugl-Trasporto Aereo  
Via Amendola, 5  
00185 Roma  
Fax:06/4745651**

**Unione Piloti  
Via della Magliana, 876  
00148 Roma  
Fax 06/6567 0832**

**Sult - Trasporto Aereo  
Via Giovanni Cena, 29  
00054 Fiumicino - RM  
Fax:06/6505659**

**ANPAC  
Via Castello della Magliana, 38  
00148 Roma  
Fax:06/6590308**

**ANPAV  
Via Marco Marulo, 78  
00124 - Roma  
Fax:06/51962094**

**Assivolo Quadri**  
**Fax:06/8166593**

**ATM-PP (Anpcat, Licta, Cila A.V., Sacta)**  
**Via delle Rupicole, 85/87**  
**00169 - Roma**  
**Fax:06/23269597**

**AVIA**  
**Viale Castello della Magliana, 38**  
**00148 - Roma**  
**Fax: 06/65191558**

**Cisal - A.V.**  
**Via G. Melisso, 48**  
**00149 - Roma**  
**Fax:06/72670320**

**CUB Trasporto settore aereo - Rdb**  
**Via dell'Aeroporto, 129**  
**Fax:06/76983007**

**USSPI - APAC**  
**Via Cesare Boronio, 187**  
**00179 - Roma**  
**Fax: 06/7806288**

**Cgil-FP**  
**via Leopoldo Serra, 31**  
**00153 - Roma**  
**Fax:06/58544339**

**Cisl-FPS**  
**via Lancisi, 25**  
**00161 - Roma**  
**Fax:06/4450621**

**Uil-PA**  
**Via Emilio Lepido, 46**  
**00175 - Roma**  
**Fax: 06/71582046**

**Cgil-VV.F.**  
**Via Leopoldo Serra, 3**  
**00153 - Roma**  
**Fax: 06/58544371**

**Cisl-VV.F.**  
**Via dei Mille, 36**  
**00185 - Roma**  
**Fax: 06/4450621**

**Uil- VV.F.**  
**Via Calabria, 25**  
**00187 - Roma**  
**Fax:06/42821400**

**ENAC**  
**Viale del Castro Pretorio, 118**  
**00185 - Roma**  
**Fax 06 44596301**

**ENAV**  
**Via Salaria, 716**  
**00138 - Roma**  
**Fax:06/8166593**

**Assaereo**  
**Via della Corona Boreale, 56**  
**00054 Fiumicino (RM)**  
**Fax:06/65002793**

**Assaeroporti**  
**Via Castello della Magliana, 38**  
**00148 Roma**  
**Fax:06/6553162**


**IBAR**  
**Via Barberini, 11**  
**Fax 064743052**

**p.c. Ministro dei Trasporti**  
**Fax: 06 44234159**

Pos 26795  
Prot 2520

Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 febbraio 2007, nella prospettiva di una revisione della Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (delibera n.01/92 del 19 luglio 2001), ha ritenuto di trasmettere la proposta che si allega.

Si invitano i soggetti in indirizzo a far pervenire le proprie osservazioni entro il 30 marzo 2007.

Il Presidente  
*Antonio Martone*  




*Commissione di garanzia dell'attuazione  
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici  
essenziali*

## **Proposta per avviare le procedure di modifica della regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo**

### LA COMMISSIONE

RILEVATO che la vigente disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto aereo, approvata con delibera n. 01/92 del 19.07.2001, alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni, potrebbe essere modificata per il migliore contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

RILEVATO che neppure il tempestivo esercizio del potere di cui all'art. 13, lett d) da parte di questa Commissione si è sempre rivelato efficace, poiché, anche quando intervenuti, la revoca o il differimento dello sciopero nell'immediatezza della data prevista hanno inciso negativamente sul servizio e, quindi, sul diritto degli utenti, attesa la particolare rilevanza, nel settore del trasporto aereo, del c.d. effetto annuncio (anche per il diverso rilievo dato dai mezzi di comunicazione alle proclamazioni degli scioperi e alle successive revoche);

RILEVATO in particolare che, indipendentemente dalla comunicazione all'utenza da parte delle aziende, i mezzi di informazione danno notizia degli scioperi, anche se proclamati in violazione della disciplina, con notevole anticipo, onde il termine per la revoca (che la disciplina vigente indica in non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero) si rivela del tutto inadeguato;

RILEVATO che analoga situazione si è verificata anche quando, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, il Ministro competente ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 e succ. modd.;

RILEVATO che, soprattutto in questi ultimi mesi, la revoca o il differimento dello sciopero o i provvedimenti ministeriali, se da un lato hanno consentito di assicurare i voli previsti, sono stati comunque accompagnati da uno scarso ricorso al servizio da parte degli utenti, per la impossibilità di programmare, con il necessario anticipo, il ricorso al trasporto aereo, in una situazione di perdurante incertezza;

RILEVATO, per converso, che anche stante la pluralità delle organizzazioni sindacali operante nelle singole articolazioni del settore (piloti, assistenti di volo, personale di terra con diverse mansioni, controllori di volo...), è necessario rivedere in particolare le regole di rarefazione onde consentire il contemperamento di diritto di sciopero con il diritto alla mobilità;

RILEVATO altresì che sempre più frequentemente alcune organizzazioni sindacali, caratterizzate da un ridotto numero di iscritti, ricorrono a proclamazioni di scioperi a distanza di notevole lasso di tempo rispetto alla data prevista per l'effettuazione anche al fine di impedire ad altre organizzazioni analoghe e tempestive iniziative;

RILEVATO che, sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha reiteratamente invitato le parti sociali a stipulare un accordo in sostituzione della vigente provvisoria regolamentazione e, in mancanza, a formulare suggerimenti e proposte per pervenire a una revisione della suddetta regolamentazione, rendendola meglio adeguata alle trasformazioni intervenute nel settore;

RITENUTO che, in mancanza delle auspiccate iniziative, la Commissione deve promuovere la procedura per una revisione della regolamentazione e che, a tal fine, è opportuno sentire preventivamente le parti;

RITENUTO, in questa prospettiva, opportuno indicare le seguenti possibili modifiche:

- 1) elevare a 90 giorni il periodo per il quale non è necessario il rinnovo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in duplice fase;
- 2) rivedere, ai fini della disciplina della rarefazione e della concentrazione, anche in considerazione delle modifiche tecniche e normative intervenute nel settore, i bacini di utenza, distinguendo quello nazionale e quello internazionale da quelli regionali e locali;
- 3) prevedere la possibilità della concentrazione degli scioperi, con riferimento allo stesso giorno e alla collocazione oraria di quello proclamato per primo, là dove le astensioni rimangano limitate allo stesso bacino di utenza, come ridisegnato ai sensi del precedente punto 2). Di conseguenza, elevare da 10 a 15 giorni l'intervallo tra le astensioni collettive incidenti sullo stesso bacino;
- 4) attese le caratteristiche del servizio reso dai controllori di volo, elevare a 30 giorni l'intervallo minimo tra due astensioni collettive di detto personale;
- 5) stabilire in 15 giorni il termine di preavviso dello sciopero prevedendo:
  - a) che la revoca, non altrimenti motivata, debba intervenire almeno 10 giorni prima della data dello sciopero;
  - b) che, in caso di indicazione immediata da parte della Commissione, la revoca debba intervenire entro 5 giorni dalla ricezione della detta indicazione da parte

della Commissione, con facoltà per la Commissione, in caso di revoca o differimento tardivo, di verificare se si sia in presenza di una violazione delle regole di lealtà e correttezza (solo in tal modo, infatti, è possibile attenuare le conseguenze dell'effetto annuncio, consentendo agli utenti di programmare il ricorso al trasporto aereo);

- 6) rivedere tempi e modalità della comunicazione, da parte degli organi competenti, della soppressione dei voli in occasione degli scioperi, al fine di consentire la tempestiva comunicazione all'utenza;
- 7) prevedere che l'azienda comunichi alle organizzazioni sindacali proclamanti la data dell'informazione all'utenza.